

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO I

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Art. 1

(Adozione di regolamenti per la semplificazione)

1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

(1)

2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.

3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazioni dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;

b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti

amministrativi in attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravii o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;

c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12.

d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;

e) decentramento di procedure amministrative alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 11/1999

Art. 2

(Soppressione di organi collegiali)

1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.

2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.

3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.

(1)

3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti

per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, non si applica la durata massima di cui al comma 3.

(2)(3)

4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.

6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1997

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 13/2009

3 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 13, comma 2, L. R. 12/2010

Art. 3

(ABROGATO)

(18)

Note:

1 Parole sostituite al comma 12 da art. 42, comma 1, L. R. 9/1999

2 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 42, comma 3, L. R. 9/1999

- 3** Integrata la disciplina del comma 12 da art. 42, comma 4, L. R. 9/1999
- 4** Comma 13 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
- 5** Comma 15 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
- 6** Comma 16 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
- 7** Comma 22 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
- 8** Comma 23 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
- 9** Comma 12 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
- 10** Comma 14 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
- 11** Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
- 12** Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
- 13** Comma 20 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
- 14** Comma 21 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
- 15** Comma 7 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
- 16** Comma 8 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
- 17** Comma 9 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
- 18** Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 7, L. R. 13/2002

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 6

(Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente: << b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni. >>.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 15

(Incarichi di consulenza esterna)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:

- a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
- b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
- c) istituti universitari;
- d) istituzioni scientifiche.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi

dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.

Art. 16

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 34, L. R. 13/2002

2 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 18

(Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971)

1. È elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

Art. 19

(Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione)

ordinaria e straordinaria)

1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorché prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 21

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 4, L. R. 13/2000

2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 12/2003

3 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 12/2003

4 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera f), L. R. 15/2010

Art. 22

(Proroga di termini)

1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.